

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

<p>LEGGE 5.11.1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica" (GU 21-12-1971, n. 321)</p>	<p>Art. 6 (Relazione a struttura ultimata)</p>	<p>A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, esponendo: a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 20; </p>
	<p>Art. 20 (Laboratori)</p>	<p>Agli effetti della presente legge sono considerati Laboratori Ufficiali: • i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura; • il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma); • il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano); • il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendio e di protezione civile (Roma); • il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma). Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge (*). L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità. (*) Ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, pubblicato nella G.U. 22 luglio 1993, n. 170, l'autorizzazione prevista dall'art. 20 riguarderà</p>
<p>DPR 21.04.1993 n. 246 "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione" (GU. 22-07-1993, n. 170)</p>	<p>Art. 1 (Campo di applicazione - Definizioni)</p>	<p>1. il presente regolamento si applica ai materiali da costruzione nei casi in cui essi devono garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali, di cui all'allegato a, relativi alle opere di costruzione. 2. ai fini del presente regolamento è considerato "materiale da costruzione" ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile. </p>
	<p>Art. 8 (Organismi interessati dall'attestato di conformità)</p>	<p>6. Restano ferme le competenze del ministero dei lavori pubblici e del consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce. (annullato) ...</p>
<p>D.M. Infrastrutture 14.01.2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (G.U. 04-02-2008, n. 29)</p>	<p>6.2.2 - Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica</p>	<p>..... Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture. </p>
<p>T.A.R. Lazio Sentenza 18.02.2008, n. 1422 <i>(passata in giudicato in quanto non appellata)</i></p>	<p>Ricorso A.N.I.S.I.G. c/ Min LL</p>	<p>Accoglie il ricorso e annulla la Circolare 16 dicembre 1999 STC/349 per vizi di legittimità per eccesso di potere, per illogicità manifesta e violazione di legge, e per l'effetto <u>annulla</u> gli atti impugnati indicati in epigrafe alla stessa sentenza: 1. la Circolare 16 dicembre 1999 n. 349/STC (...) 2. l'articolo 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246,(...) 3. tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi; riguardo all'art. 59 del DPR 380/2001: <i>..trattandosi di disposizione intervenuta in epoca successiva rispetto a quella di emanazione ed entrata in vigore della Circolare impugnata (del 1999, pubblicata sulla GURI del 23.3.2000) e dunque insuscettibile di determinare, per quest'ultima, una sanatoria a posteriori.</i></p>
		<p>in riferimento all'art. 20 L. 1086/1971: <i>Tale base non può essere invero individuata nel citato art. 20 della legge n. 1086/1971, dato che esso definisce, come già detto, "servizio di pubblica utilità" l'attività dei laboratori, ma solo "ai fini della presente legge", e quest'ultima riguarda i materiali di costruzione e non certamente le "prove geotecniche"</i></p>
<p>D.P.R. 5.06.2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti" (G.U. del 17-08-2001, n. 190 - S.O. n. 212/L)</p>	<p>Art. 41 (Attività professionali)</p>	<p>1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica; ... e) le indagini e la relazione geotecnica; l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici; q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochemiche; ... r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici; ...</p>